

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Agricoltura)

63° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 1975

Presidenza del Presidente COLLESELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta e rinvio:

« Norme per la protezione della natura e della fauna e per l'esercizio della caccia » (285) (D'iniziativa dei senatori Fermariello ed altri);

« Norme per la difesa della fauna selvatica italiana » (604) (D'iniziativa dei senatori Spagnolli ed altri);

« Legge quadro sulla caccia » (768) (D'iniziativa dei senatori Zugno ed altri);

« Norme per la protezione degli ambienti naturali della fauna selvatica e per la disciplina dell'esercizio venatorio » (1200) (D'iniziativa dei senatori Averardi ed altri):

| | |
|--|------------------------------------|
| PRESIDENTE | Pag. 880, 882, 883 e <i>passim</i> |
| ARTIOLI | 898, 899 |
| BALBO | 883, 888, 894 |
| BUCCINI, relatore alla Commissione | 880, 886 888 e <i>passim</i> |
| DEL PACE | 880, 885, 902 |

| | |
|---|------------------------------------|
| LOBIANCO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste | Pag. 880, 887, 888 e <i>passim</i> |
| FERMARIELLO | 882, 886, 889 e <i>passim</i> |
| MAZZOLI | 880, 883, 886 e <i>passim</i> |
| MINGOZZI | 885, 889, 893 e <i>passim</i> |
| PACINI | 883, 884, 891 e <i>passim</i> |
| PISTOLESE | 897, 901, 904 |
| ROSSI DORIA | 889, 890, 895 e <i>passim</i> |
| ZANON | 883, 885, 900 e <i>passim</i> |
| ZUGNO | 884, 889, 897 e <i>passim</i> |

La seduta ha inizio alle ore 9,50.

ZANON, f.f. di segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta e rinvio dei disegni di legge:

« Norme per la protezione della natura e della fauna e per l'esercizio della caccia » (285), d'iniziativa dei senatori Fermariello ed altri;

9ª COMMISSIONE

63° RESOCONTO STEN. (16 luglio 1975)

« Norme per la difesa della fauna selvatica italiana » (604), d'iniziativa dei senatori Spagnolli ed altri;

« Legge quadro sulla caccia » (768), d'iniziativa dei senatori Zugno ed altri;

« Norme per la protezione degli ambienti naturali della fauna selvatica e per la disciplina dell'esercizio venatorio » (1200), d'iniziativa dei senatori Averardi ed altri

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Norme per la protezione della natura e della fauna e per l'esercizio della caccia », d'iniziativa dei senatori Fermariello, Valori, Branca, Cipellini, Arnone, Chiaromonte, Cossutta, Pecchioli, Colombi, Zuccalà, Bermani, Fossa, Colajanni, Fabiani, Adamoli, Valenza, Del Pace, Poerio, Borsari, Li Vigni, Ferralasco, Segreto, Vignolo, Piva, Vignola, Corretto, Garoli, Giovannetti, Ziccardi, Boldrini, Piovano, Bonazzi, Cavalli, Gadaleta, Sgherri, Ferrucci, Mari, Borraccino, Specchio, Marangoni, Calia, Urbani, Chinello, Veronesi, Petrone, D'Angelosante, Mancini, De Falco, Zavattini, Cebrelli, Bianchi, Pellegrino, Petrella, Canetti, Scarpino, Germano, Artioli, Bruni, Corba, Maffioletti, Abenante, Calamandrei, Fusi, Bertone, Lugnano, Merzario, Papa e Peluso; « Norme per la difesa della fauna selvatica italiana », d'iniziativa dei senatori Spagnolli, Brosio, Terracini, Cifarelli, Dalvit, Balbo, Pinto, Berlanda, Gaudio, Follieri e Ferrari; « Legge quadro sulla caccia », d'iniziativa dei senatori Zugno, Attaguile, Pelizzo, Rosa, Balbo, Tanga, Salerno e Ferrari; « Norme per la protezione degli ambienti naturali della fauna selvatica e per la disciplina dell'esercizio venatorio », d'iniziativa dei senatori Averardi, Scardaccione e Tortora.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, esaurita nelle precedenti sedute la discussione generale e ascoltate le repliche del relatore e del rappresentante del Governo, la Commissione deve ora affrontare l'esame degli articoli, che avrà luogo sulla base del testo unificato elaborato dalla Sottocommissione, recante il titolo « Legge quadro per la prote-

zione della fauna e la disciplina della caccia ».

Poichè non si fanno osservazioni, passiamo all'esame degli articoli del testo predetto.

I senatori Del Pace, Mingozzi, Fermariello e Artioli hanno presentato un emendamento tendente a sostituire il titolo proposto con il seguente: « Principi generali e disposizioni per la protezione della fauna e la disciplina della caccia ».

DEL PACE. L'opinione del nostro Gruppo è che parlare di « legge quadro » sia limitativo, anche per le Regioni. I « principi generali » possono essere anche rivisti e modificati, mentre una legge quadro creerebbe e determinerebbe rapporti estremamente rigidi. Questa formulazione darebbe maggiormente il senso della elasticità. Come ha dimostrato la discussione generale, la volontà di tutti è quella di avere dei principi che possano essere ulteriormente migliorati.

MAZZOLI. La proposta dei colleghi Del Pace e altri ha una sua logica e per questo riteniamo che sia accettabile.

BUCCHINI, relatore alla Commissione. Debbo dire che, in effetti, la formulazione proposta è più attinente all'oggetto che stiamo discutendo. Già all'articolo 1, al primo comma, diciamo che le Regioni debbono legiferare nei limiti della Costituzione e nei limiti della presente legge. Ora, la legge quadro è in fondo una legge cornice, dà una intelaiatura che può essere poi riempita dai contenuti regionalistici. Perciò, parlare di legge di « principi » significa dare maggiore flessibilità. Questa è l'impostazione di tutta la legge. Quindi, come relatore sono favorevole alla modifica del titolo nel senso proposto.

LOBIANCO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo avrebbe preferito che fosse lasciato il titolo originario. Si rimette, comunque, alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Del Pace,

9ª COMMISSIONE

63° RESOCONTO STEN. (16 luglio 1975)

Mingozzi, Fermariello e Artioli tendente a sostituire il titolo « Legge quadro per la protezione della fauna e la disciplina della caccia » con il seguente: « Principi generali e disposizioni per la protezione della fauna e la disciplina della caccia ».

(È approvato).

Passiamo ora agli articoli del titolo primo:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Titolarità delle funzioni legislative ed amministrative)

Le Regioni, ai fini della difesa degli ambienti naturali, della fauna selvatica e per la disciplina della caccia, esercitano la potestà legislativa nei limiti della Costituzione e dei principi fondamentali della presente legge quadro.

Le Regioni esercitano, altresì, le funzioni amministrative in materia di caccia normalmente mediante delega alle Province, alle Comunità montane ed ai Comuni, a tal fine associati per zone omogenee.

Le Regioni e gli Enti delegati si avvalgono di Comitati, costituiti con legge regionale e composti di rappresentanti:

- delle associazioni venatorie riconosciute;
- delle associazioni professionali e sindacali agricole;
- dell'Ente nazionale per la protezione degli animali;
- delle associazioni naturalistiche e protezionistiche nazionali riconosciute;
- di esperti in scienze naturali (zoologi);
- dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;
- dell'ispettorato ripartimentale delle foreste;
- di altri organismi ed associazioni interessati all'attività venatoria.

Le Regioni e gli Enti delegati sono tenuti ad avvalersi, nell'espletamento delle funzio-

ni legislative ed amministrative, dei pareri del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna.

È stato presentato un emendamento da parte dei senatori Fermariello, Artioli, Mingozzi e Mari tendente a sostituire l'intero articolo 1 con il seguente:

« Le Regioni, ai fini del riequilibrio faunistico del territorio, della difesa degli ambienti naturali e per la disciplina della caccia, esercitano la potestà legislativa nei limiti della Costituzione e dei principi fondamentali della presente legge.

Le Regioni esercitano, altresì, le loro funzioni amministrative in materia di caccia normalmente mediante delega alle Province ed ai Comuni, o loro Consorzi e alle Comunità montane.

Allo scopo di favorire la partecipazione alla gestione del territorio a scopo venatorio le Regioni e gli Enti locali possono avvalersi di Comitati consultivi composti in particolare di rappresentanti:

- delle Associazioni venatorie riconosciute;
- delle Associazioni professionali e sindacali agricole;
- dell'Ente nazionale per la protezione animali;
- delle Associazioni naturalistiche nazionali;
- di esperti in scienze naturali (zoologi).

Le Regioni e gli Enti locali si avvalgono dei pareri del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia ».

Sempre all'articolo 1 sono stati presentati due emendamenti da parte del senatore Mazzoli, che propongono quanto segue:

Al terzo comma, dopo le parole « delle associazioni naturalistiche nazionali riconosciute » aggiungere: « — del Consiglio nazionale delle ricerche; »;

al terzo comma, dopo le parole « di esperti in scienze naturali (zoologi) » aggiungere: « ed ecologi ».

9ª COMMISSIONE

63° RESOCONTO STEN. (16 luglio 1975)

All'articolo 1 è stato presentato un altro emendamento da parte del senatore Zanon, che propone quanto segue:

All'ultimo comma, dopo la parola « Bologna » aggiungere: « e della sezione specializzata del CNR ».

Sempre al predetto articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Balbo. Ne do lettura:

Sostituire il secondo ed il terzo comma coi seguenti:

« Le Regioni esercitano le funzioni di amministrazione e di gestione in materia di caccia valendosi della consulenza di consulte cui debbono far parte un rappresentante di ogni associazione agricola nazionale legalmente riconosciuta, di ogni associazione naturalistica nazionale legalmente riconosciuta, dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, degli ispettori provinciali dell'agricoltura, degli ispettori ripartimentali delle foreste e di un rappresentante della associazione venatoria numericamente più consistente.

Le Regioni si avvarranno, per la pratica esecuzione della gestione della materia della caccia, di Comitati composti nel modo qui sopra detto ».

Do, quindi, la parola al senatore Fermariello per la illustrazione del primo emendamento, sostitutivo dell'articolo 1.

F E R M A R I E L L O . Nella sostanza, la nostra proposta si limita ad eliminare quella parte dell'articolo 1 che parla di Comunità montane e di Comuni a tal fine associati per zone omogenee raccogliendo preoccupazioni espresse da più parti sull'opportunità di usare la dizione « zone omogenee », che sembra più vaga, approssimativa e incerta. Noi proponiamo, come si evince dall'emendamento presentato, la dizione: « ... alle Province ed ai Comuni, o loro Consorzi... ». Più avanti, proponiamo di eliminare la dizione « Enti delegati » e l'inciso « costituiti con legge regionale », mentre ci sembra giusto parlare di « Enti locali » che « possono avvalersi di Comitati consultivi » da costituire a livello regionale.

Di conseguenza proponiamo di eliminare le parole « dell'ispettorato ripartimentale delle foreste » e « dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura », perchè qui si parla di organi operativi delle Regioni.

A noi sembra non conveniente, nel modo più assoluto, prevedere all'interno di un comitato consultivo della Regione, la presenza di strumenti operativi della Regione stessa. Ecco perchè noi abbiamo eliminato la presenza dei due Ispettorati proposti per l'appunto dal testo presentato dal relatore.

Infine, nell'ultimo comma, laddove si parla delle Regioni e degli Enti delegati che sono tenuti ad avvalersi dei pareri del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, noi proponiamo questo emendamento: « Le Regioni e gli Enti locali » (enti delegati non sono altro che gli Enti locali, in tutta la legge) « si avvalgono dei pareri del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna ».

Noi intendiamo mantenere una indicazione positiva, ma eliminiamo la perentorietà del « sono tenuti ad avvalersi », perchè finchè si è trattato del Ministero dell'agricoltura e foreste non è che la legge abbia fatto obbligo al Ministero stesso di sentire i pareri del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia. Non vorrei che adesso che parliamo di Regioni, le mettessimo quasi sotto tutela e ci esprimessimo con locuzioni, come quella appunto che le Regioni « sono tenute ad avvalersi ». Ci sembra un po' forte questa espressione.

Abbiamo quindi cercato di esprimere in questo nostro emendamento qualche preoccupazione che è emersa e che ci è stata anche fatta presente da altri colleghi, che seguono questi problemi che riguardano le autonomie locali. Ecco perchè ci siamo fatti carico di tali questioni ed abbiamo proposto gli emendamenti presentati.

P R E S I D E N T E . Poichè ritengo indispensabile illustrare tutti insieme gli emendamenti presentati all'articolo 1, passiamo all'esame di quello del senatore Balbo, tendente a sostituire il secondo e il terzo com-

9ª COMMISSIONE

63° RESOCONTO STEN. (16 luglio 1975)

ma dell'articolo 1 con il testo di cui ho già dato lettura.

Prego il senatore Balbo di volerlo illustrare.

BALBO. Noi pensiamo che sia bene sostituire il secondo e il terzo comma dell'articolo 1 con la formulazione proposta perchè è più generica, più amplificativa e lascia maggiore facoltà alle Regioni di compiere la loro funzione, perchè possono chiamare a far parte della consulta chi esse ritengono più opportuno.

Inoltre, con il nostro emendamento noi diamo alla Regione la gestione in materia di caccia, e non soltanto la funzione amministrativa; al contrario di quanto prevede il testo del relatore, che devolve la gestione a vari Enti elencati, e non alla Regione. Sarà invece quest'ultima che si servirà di consulenti, per cui avremo un organismo unico che determina la politica venatoria. A noi sembra che questa dizione sia più amplificativa. D'altra parte, ho visto un emendamento del Governo all'articolo 2 che, più o meno, risolve questo problema. Se vogliamo, possiamo «oprassedere, in attesa di arrivare appunto all'articolo 2.

PRESIDENTE. Ancora all'articolo 1 abbiamo due emendamenti del senatore Mazzoli, tendenti ad aggiungere al terzo comma, dopo le parole « delle associazioni naturalistiche nazionali riconosciute », le altre: « del Consiglio nazionale delle ricerche », e dopo le parole « di esperti in scienze naturali (zoologi) » le altre: « ed ecologi ». Prego il senatore Mazzoli di voler illustrare i suoi emendamenti.

MAZZOLI. Con il primo emendamento propongo che tra gli organi consultivi venga posto anche il Consiglio nazionale delle ricerche, che mi pare sia tra quelli che possono dare dei suggerimenti di notevole rilievo in campo scientifico.

Con il secondo emendamento, agli esperti in scienze naturali (zoologi) di cui possono avvalersi questi comitati, si aggiungo-

no anche gli ecologi. La qual cosa mi sembra giusta.

PRESIDENTE. C'è, infine, un emendamento del senatore Zanon tendente ad aggiungere all'ultimo comma, dopo la parola « Bologna », le altre: « e della sezione specializzata del CNR ».

Senatore Zanon, vuole illustrarlo?

ZANON. Si illustra da sè, perchè, trattandosi di principi generali anche in difesa della fauna, era opportuno e necessario inserire i maggiori organismi nazionali che si occupano di questa materia.

PRESIDENTE. A questo punto, mi pare che abbiamo illustrazione di tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.

PACINI. Il senatore Fermariello mi pare che abbia illustrato le modifiche al secondo comma dell'articolo 1, laddove si dice: « Le Regioni esercitano altresì le funzioni amministrative in materia di caccia normalmente mediante delega alle Province, alle Comunità montane ed ai Comuni, a tal fine associati per zone omogenee », proponendo di sostituirlo con: « Le Regioni esercitano altresì le loro funzioni amministrative in materia di caccia normalmente mediante delega alle Province ed ai Comuni, o loro Consorzi e alle Comunità montane ».

In linea di massima si potrebbe anche essere d'accordo, nel senso che ormai c'è una tendenza all'accorpamento dei Comuni in consorzi per certe attività. Però, in questo caso, l'attività specifica è la caccia, e se noi non diciamo che i Comuni si associano per zone omogenee per questo scopo, non è che un Consorzio possa essere domani delegato dalla Regione per un problema di caccia. Invece, se i Comuni si associano per zone omogenee relative, per tipi di *habitat* o per l'ambiente particolare, ai fini della caccia, mi pare che la dizione che era stata usata nel testo del relatore Buccini sia più appropriata rispetto alle funzioni della Regione.

Quindi, senza volerne fare una questione, mi pare più specifica la dizione proposta dal

relatore Buccini, piuttosto che l'emendamento illustrato dal senatore Fermariello.

Per quanto riguarda le altre modifiche, concernenti l'Ispettorato provinciale della agricoltura e l'Ispettorato provinciale delle foreste, anche se sono organi della Regione, tuttavia non bisogna dimenticare che svolgono un ruolo abbastanza significativo e importante nelle Province. Forse sarebbe anche opportuno mantenerli, tutto sommato. Mi pare che abbiamo visto, nel passato, l'utilità della presenza degli Ispettorati dell'agricoltura per quanto riguarda la valutazione dei danni causati dalla selvaggina. Molte volte la loro presenza è stata una cosa abbastanza utile. La stessa cosa vale per l'Ispettorato ripartimentale delle foreste, per il tipo di funzioni che svolge in questo settore. Non sarebbe del tutto sbagliato che un rappresentante locale, che ha una conoscenza specifica delle proprie foreste, che vengono gestite in provincia, sia presente.

Non mi oppongo poi agli emendamenti tendenti ad avvalersi della presenza del CNR.

Vorrei soltanto aggiungere, a conclusione, che forse sarebbe più opportuno specificare al terzo comma: « Le Regioni e gli Enti delegati si avvalgono di Comitati di gestione, costituiti con legge regionale e composti di rappresentanti ». Forse è una dizione più precisa, che caratterizza meglio anche la funzione di questi comitati, che le Regioni poi andranno a costituire con leggi particolari.

P R E S I D E N T E . Cioè lei propone di aggiungere al terzo comma, dopo la parola « Comitati », l'altra: « di gestione ».

P A C I N I . Esattamente, anche per non lasciarlo così generico.

Z U G N O . Sul primo emendamento del senatore Fermariello e degli altri colleghi comunisti, quello cioè di delegare alle Province, ai Comuni o loro consorzi e alle Comunità montane le funzioni amministrative in materia di caccia, capisco le argomentazioni del collega Pacini. Sotto un aspetto, direi, di omogeneità di zone, probabilmente è migliore la dizione adoperata dal relatore Buccini,

però sappiamo che praticamente ormai le Regioni stanno dando un assetto al territorio: ci sono cioè le Province, dei comprensori di Comuni, quindi dei consorzi di Comuni e i Comuni.

Allora è opportuno che ci inseriamo in questa realtà, per cui vedrei bene anche la modifica proposta dai colleghi del Gruppo comunista. Per quanto riguarda, invece, i comitati consultivi, ho rilievi e perplessità notevoli. Infatti, se parliamo di comitati consultivi che dovrebbero nascere a livello regionale, provinciale, di comprensori di comuni e magari a livello comunale, significa che i vari organi dovrebbero costituire degli uffici. Quindi, mentre oggi abbiamo un comitato provinciale della caccia, domani potremmo avere un proliferare di questi uffici, in tutti i Comuni. Sarebbe bene che il Comune, la Provincia e la Regione dessero degli indirizzi; dovrebbero esserci, poi, degli organi costituiti dai vari enti che sono indicati, ma che danno una specifica impostazione al problema in relazione alle direttive che vengono dalla Regione, dalla Provincia, dal Comune. Ecco perchè sono d'accordo con il collega Pacini nel proporre « Comitati di gestione ».

Accetto anche l'emendamento comunista, pur con l'eliminazione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e dell'ispettorato ripartimentale delle foreste.

Sono d'accordo con il senatore Mazzoli che ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere agli « zoologi » gli « ecologi ». Tale introduzione di esperti di ecologia appare opportuna, data la natura protezionistica della legge.

Sono, invece, contrario all'inserimento, proposto dal senatore Zanon, della sezione specializzata del CNR. Se mettiamo insieme due organi tecnici, non se ne viene fuori. È impossibile trovare due organi tecnici che vadano d'accordo.

Se diamo a questa materia una base e un sostegno tecnico-scientifico che devono venire dal CNR — che ha mille impegni e mille occupazioni — e dal Laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, non facciamo altro che creare confusione.

Io sarei del parere di lasciare solo il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna. In base a questa legge, nulla si farà se non su basi tecnico-scientifiche fornite da questo Laboratorio. Semmai si tratterà di potenziare tale organo, per metterlo in condizione di essere veramente un organo tecnico specializzato, adeguato alle esigenze del domani.

M I N G O Z Z I . Vorrei dire qualcosa per chiarire i motivi che ci hanno spinti a presentare questo emendamento sostitutivo dell'articolo 1. Per quanto riguarda le « zone omogenee » c'è stato il chiarimento del collega Zugno e non insisto: i Comuni si consorziano e ricevono delega dalle Regioni su questi problemi.

Per quanto riguarda i comitati consultivi o di gestione, vi è da dire questo. Nel momento in cui noi, in seguito al dettato costituzionale (articolo 117), riconosciamo i pieni poteri della Regione in materia amministrativa e diciamo che questa materia la Regione la può delegare (e diciamo anche a chi la può delegare), non possiamo togliere dei poteri agli enti locali cui sarà delegata questa materia. Quindi questi enti potranno avvalersi non solo dei comitati di gestione — perchè allora ritorneremmo ai comitati provinciali della caccia, che vogliamo eliminare e sostituire con gli enti locali — ma anche dei comitati consultivi. Poi, nella gestione di certi istituti venatori, le leggi regionali stabiliranno l'istituzione anche di comitati di gestione.

Altra cosa che volevo dire è quella riferentesi all'ispettorato dell'agricoltura, alla composizione di questi comitati. Niente in contrario che in questi comitati ci sia una presenza più massiccia di quella che si prevede, anche con associazioni naturalistiche e protezionistiche. Anzi, è desiderio comune che per la soluzione dei problemi di politica venatoria ci sia questa partecipazione la più ampia possibile, però non possiamo obbligare, con una legge, le Regioni ad inserire propri uffici. Questo lo decideranno le Regioni. Potremmo parlare di « esperti agricoli e forestali », poi le Regioni li sceglieranno do-

ve meglio credono; li prenderanno tra i propri esperti o da altri settori. Ma, ripeto, non possiamo imporre che gli uffici dipendenti dalla Regione facciano parte obbligatoriamente di questa commissione consultiva.

D E L P A C E . Volevo fare soltanto un'osservazione circa la proposta di aggiungere, all'articolo 1, anche la sezione specializzata del CNR.

Mi sembra che questo dovrebbe farci riflettere, perchè io non ho niente in contrario: quanti esperti in più ci sono, tanto meglio è. Ma teniamo conto che sono venti Regioni e 98 Province, e verranno fuori, come minimo, tra i diversi Comuni, un migliaio di organi decentrati consultivi. Quindi, il CNR dovrebbe nominare 1.200-1.300 esperti, fino alla possibilità di duemila, in tutto il paese, per partecipare a questi Comitati. E il CNR, secondo me, non ha queste possibilità.

Oppure ci troveremo di fronte al fatto di avere nominato un rappresentante per 50-100 di questi organismi, che poi non potrebbero mai riunirsi, perchè bisognerà aspettare che il funzionario arrivi, come è successo molte volte per le commissioni dei danni, che si dovevano riunire quando faceva comodo al rappresentante nominato dal Ministero dell'agricoltura, cosa che ovviamente impediva il rapido funzionamento delle commissioni stesse. Parliamoci chiaro.

Quindi, io non vedo questa possibilità. Pregherei perciò il senatore Mazzoli, che ha proposto questo emendamento, di volerlo ritirare, proprio per i motivi che ho testè illustrati. Non è possibile nominare questi rappresentanti che non possono materialmente partecipare o dare un contributo. La discussione, semmai, può essere aperta quando si affronti il problema a livello nazionale, all'articolo 2, ma non certamente all'articolo 1.

Z A N O N . Io avevo proposto di aggiungere, tra i pareri possibili, anche quello della sezione specializzata del CNR, ma non si dice nè che è vincolante, nè decisivo, perchè la Regione possa legiferare. Il mio emendamento afferma unicamente che possono

9^a COMMISSIONE

63° RESOCONTO STEN. (16 luglio 1975)

avvalersi di questa sezione del CNR. Se il CNR vorrà esprimere il parere, bene; in caso contrario non si limitano assolutamente le facoltà legislative della Regione.

Io mi riferisco al collega Zugno, che vedeva qui un elemento di confusione. Non c'è questo elemento di confusione, assolutamente. Se poi i pareri saranno discordi, non si va mica a bloccare o a complicare l'attività legislativa delle Regioni. Si ha un parere in più, tra l'altro di un organo altamente qualificato, o che almeno tale dovrebbe essere. Non è assolutamente vincolante. Non so se ho reso un po' meglio lo spirito della mia proposta.

M A Z Z O L I. Signor Presidente, i due emendamenti possono essere ridotti a uno, in quanto comprendono uno stesso concetto. Per cui ritengo di ritirare il mio, chiedendo però alla Commissione di tenere in considerazione quello che ha presentato il collega Zanon, e cioè di aggiungere all'ultimo comma le parole: « e della sezione specializzata del CNR ». Mantengo invece l'altro emendamento sul riferimento agli ecologi.

F E R M A R I E L L O. Vorrei richiamare ancora l'attenzione della Commissione sul terzo comma del nostro emendamento all'articolo 1. Cioè, noi diamo un'indicazione molto più ampia, evitando così le gabbie. Quindi vorrei pregare il relatore di tenere conto di questa precisazione.

P R E S I D E N T E. La parola al relatore per la replica sui vari emendamenti presentati.

B U C C I N I, *relatore alla Commissione*. Sul primo comma dell'emendamento Fermariello ed altri, che non è stato illustrato, a meno che non ci sia un'altra stesura, il relatore è favorevole alla sua formulazione.

Sarei invece contrario al secondo comma dell'emendamento Fermariello, perchè le zone omogenee rappresentano il fine dell'associazione, sempre nel quadro dell'attività venatoria. Invece, il consorzio fra Province e Comuni è uno strumento che in tanto può

esserci, in quanto vi è un fine. Non a caso, a livello di Sottocommissione, questa è stata una proposta che è venuta fuori dopo una lunga discussione, perchè si è detto che l'associazione poteva avvenire soltanto per zone omogenee.

Facciamo un caso: oasi di protezione, zone di ripopolamento, zone libere, zone di caccia controllata possono cadere in territori che comprendono più Comuni, ma sono omogenee, perchè rappresentano appunto un mosaico di questa legge. Quando parliamo di zone omogenee, si era nel limite e nello spirito della legge quadro. Se diciamo soltanto « Province e Comuni o loro Consorzi », non diciamo niente. Quindi, lascerei questa dizione che rappresenta di più le finalità che si vogliono raggiungere attraverso l'unione in consorzi tra Province e Comuni.

Per quanto riguarda l'emendamento Balbo, mi pare che nelle funzioni amministrative siano comprese anche quelle di gestione. Se lo vogliamo specificare, potremmo mettere nel secondo comma: « Le Regioni esercitano altresì le funzioni amministrative e di gestione in materia di caccia », ma se riteniamo che le funzioni di gestione sono comprese in quelle amministrative — come io credo — se ne può fare anche a meno. Comunque, vorrei precisare che le funzioni di gestione sono già indicate implicitamente.

Sul concetto di questi comitati, con cui deve esplicitarsi la funzione delegata o la funzione regionale, per quanto riguarda quella amministrativa — mi riferisco alla proposta Pacini — osservo che secondo me non può trattarsi di comitati di gestione, altrimenti si correrebbe il rischio di una sub-delega, che noi non vogliamo. Ricercheremo i comitati provinciali. Cioè, se noi diciamo: « si avvalgono di Comitati di gestione », implicitamente diamo la possibilità agli enti elettivi di delegare le facoltà di gestione, mentre noi abbiamo detto che gli enti elettivi, nell'espletamento di questi compiti, possono avvalersi o si avvalgono — poi vedremo — di comitati consultivi, ma il punto fondamentale è questo, che cioè la titolarità delle funzioni — legislative ed amministrative — spetta all'ente elettivo, al quale può anche

farsi assecondare, nella attività di gestione, da questi comitati; però la responsabilità della funzione di gestione è sempre dell'ente elettivo.

Se noi dicessimo: « Comitati di gestione », metteremmo in discussione il principio e potremmo dare il via a possibili interpretazioni di sub-delega, che noi non vogliamo; almeno questo è stato lo spirito con cui abbiamo steso il testo, in sostanza. Vorrei che si riflettesse meglio su questo punto.

Quindi, non sarei d'accordo sulla dizione « si avvalgono di comitati di gestione ». Direi, piuttosto, « si avvalgono di comitati », il che vuol dire che questi comitati aiutano l'attività dell'ente, però la responsabilità resta sempre a carico dell'ente. Potrei anche accettare, come relatore, la dizione del senatore Fermariello (« possono avvalersi » invece di « si avvalgono »). Dipenderà poi dal modo come si organizzeranno le Regioni o gli enti delegati, per portare avanti l'attività amministrativa. Per la costituzione di questi comitati, insisterei sul testo proposto dalla Sottocommissione, compreso il riferimento agli ispettorati dell'agricoltura e a quello delle foreste, che hanno specifica competenza. Si tratta di una indicazione, non di un obbligo.

Sono, poi, favorevole all'ultima parte dell'emendamento Zanon, che prevede anche il parere del CNR. Però bisogna stare attenti. Nel testo della Sottocommissione si parla di pareri del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, che è l'organo attorno al quale ruota la legge. Ecco perchè, per quanto riguarda i pareri vincolanti, ritengo che questi debbano essere espressi da un solo organo, appunto il Laboratorio. Se inseriamo il CNR, di fronte a due pareri contrastanti non sapremmo come venirne fuori: ecco perchè i pareri vincolanti dovranno essere solo quelli del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna.

Circa l'emendamento Balbo, mi sembra che in fondo sia più sintetico del testo della Sottocommissione, ma quello che tale emendamento vuole esprimere è compreso all'articolo 1.

L'emendamento Balbo parla di « consulte ». Invece la funzione dei comitati potreb-

be essere quella di gestione, insieme con gli enti deleganti ai quali resta la responsabilità, quali enti elettivi. Noi ci rendiamo perfettamente conto della difficoltà in cui si trovano gli enti elettivi a gestire la caccia; però la responsabilità è sempre dell'ente elettivo, sia nei confronti della legge che della Regione. Questo mi sembra lo spirito della legge. Questi comitati possono essere di consulenza e aiutare gli enti nella gestione.

Quindi, per concludere, l'inizio del primo comma, secondo il relatore, può suonare così: « Le Regioni, ai fini del riequilibrio faunistico del territorio, della difesa degli ambienti naturali... ». Poi, al terzo comma: « Le Regioni e gli enti locali possono avvalersi... », secondo lo spirito dell'emendamento Fermariello. Sempre al terzo comma (emendamento Mazzoli) aggiungerei agli esperti in scienze naturali (zoologi), anche gli ecologi.

L'ultimo comma dell'articolo 1, infine, suonerebbe così:

« Le Regioni e gli Enti delegati si avvalgono, nell'espletamento delle funzioni legislative ed amministrative, dei pareri del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna e della speciale commissione del CNR ».

P R E S I D E N T E. Dopo la replica del relatore, sentiamo il parere del Governo.

L O B I A N C O, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Sul primo comma dell'emendamento Fermariello, d'accordo sulla proposta di sostituzione, così come l'ha riepilogata il relatore Buccini, e cioè: « Le Regioni, ai fini del riequilibrio faunistico del territorio, della difesa degli ambienti naturali e per la disciplina della caccia, esercitano la potestà legislativa nei limiti della Costituzione e dei principi fondamentali della presente legge ».

Sul secondo comma del testo della Sottocommissione, anch'io sono del parere che nella dizione « funzioni amministrative » venga assorbita anche quella della gestione. Quindi, sono d'accordo con il relatore per lasciare il testo originario.

Il Governo è anche favorevole a lasciare, sempre al secondo comma, il testo proposto

9ª COMMISSIONE

63° RESOCONTO STEN. (16 luglio 1975)

dalla Sottocommissione, e cioè: « a tal fine associati per zone omogenee », perchè i consorzi possono avere un fine diverso da quello che è invece lo sfondo successivo della proposta di legge, cioè dell'associazione per zone omogenee ai fini della caccia. Quindi, sono d'accordo perchè resti così com'è.

Sul terzo comma dell'emendamento Fermariello ed altri, tendente a sostituire le parole « Enti delegati » con le altre: « Enti locali », mi pare che il relatore abbia correttamente detto di volerle lasciare come nel testo originale, perchè enti delegati possono essere anche i Comuni associati per zone omogenee. Ecco perchè la dizione « Enti delegati » è appropriata.

Sempre al terzo comma dell'emendamento Fermariello, tendente a sostituire le parole « si avvalgono » con le altre « possono avvalersi », il parere del Governo sarebbe di lasciare la dizione nel testo della Sottocommissione, perchè siamo in tema di legge quadro nazionale, per dare una direttiva comune alle Regioni. Perchè se le Regioni non dovessero fare questi comitati, potremmo creare delle disparità di funzionamento dell'attività venatoria tra le varie Regioni. Per cui il Governo sarebbe del parere di lasciare « si avvalgono ».

È anche del parere di lasciare — al terzo comma del testo della Sottocommissione — la dizione « costituiti con legge regionale », proprio per evitare che siano creati con decreto della Giunta o del Presidente. Invece è bene che, agendosi con legge regionale, si possa regolare anche il gioco delle maggioranze e delle minoranze e quindi lasciare il dibattito nella sede appropriata.

Il Governo è anche favorevole all'emendamento Mazzoli, tendente ad aggiungere al terzo comma, dopo le parole « di esperti in scienze naturali (zoologi) », le altre « ed ecologi ».

Sono d'accordo con il relatore per lasciare la composizione del comitato così com'è.

Sull'ultimo comma dell'emendamento Fermariello ed altri, tendente a sostituire le parole « sono tenuti ad avvalersi » con le altre « si avvalgono », per il Governo sarebbe preferibile che rimanesse la dizione ori-

ginale e si lasciasse soltanto il riferimento al Laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna.

P R E S I D E N T E. Dopo i chiarimenti del relatore e del Governo, dato che il senatore Balbo aveva presentato un emendamento sostitutivo del secondo e terzo comma, vorrei domandargli se intende mantenerlo.

B A L B O. Lo ritiro.

P R E S I D E N T E. D'accordo, l'emendamento Balbo viene ritirato. A questo punto avverto la Commissione che l'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 proposto dal senatore Fermariello sarà posto in votazione per parti separate, in relazione alle valutazioni espresse dal relatore e dal rappresentante del Governo sulle singole proposte in esso contenute.

Do quindi lettura del primo comma dell'articolo 1 nella formulazione proposta dal senatore Fermariello:

« Le Regioni, ai fini del riequilibrio faunistico del territorio, della difesa degli ambienti naturali e per la disciplina della caccia, esercitano la potestà legislativa nei limiti della Costituzione e dei principi fondamentali della presente legge ».

B U C C I N I, *relatore alla Commissione.* Sono favorevole.

L O B I A N C O, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Anche il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il primo comma dell'articolo 1 nel testo proposto dal senatore Fermariello.

(È approvato).

Al secondo comma dell'articolo 1 proposto dal relatore, il senatore Fermariello ha presentato un emendamento sostitutivo. Ne do lettura:

« Le Regioni esercitano, altresì, le loro funzioni amministrative in materia di caccia

9^a COMMISSIONE

63° RESOCONTO STEN. (16 luglio 1975)

normalmente mediante delega alle province ed ai comuni, o loro consorzi e alle comunità montane ».

B U C C I N I, *relatore alla Commissione*. Sono contrario.

L O B I A N C O, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è contrario.

M I N G O Z Z I. Non insistiamo.

M A Z Z O L I. A questo secondo comma, propongo la soppressione, alla seconda riga, della parola « altresì », nonché, in fine, delle parole: « a tal fine associati per zone omogenee ».

B U C C I N I, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo.

L O B I A N C O, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono favorevole.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Mazzoli.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 1, proposto dal relatore, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Al terzo comma dell'articolo 1 proposto dal relatore, è stato presentato dal senatore Fermariello un emendamento sostitutivo. Ne do lettura:

« Allo scopo di favorire la partecipazione alla gestione del territorio a scopo venatorio le Regioni e gli Enti locali possono avvalersi di Comitati consultivi composti in particolare di rappresentanti:

delle Associazioni venatorie riconosciute;
delle Associazioni professionali e sindacali agricole;

dell'Ente nazionale per la protezione animali;
delle Associazioni naturalistiche nazionali;
di esperti in scienze naturali (zoologi) ».

B U C C I N I, *relatore alla Commissione*. Le funzioni sono attribuite alle Regioni o agli Enti delegati. Per esercitare queste funzioni, dire che gli Enti delegati si avvalgono ha un significato, nel senso che dipende dalla loro responsabilità. Quello che a noi interessa stabilire è che la responsabilità è degli Enti delegati. Se poi questi ultimi, per mandare avanti i loro compiti, ritengono di utilizzare questi quadri, è problema loro. Le funzioni legislative debbono essere svolte dagli Enti elettivi. Per questi motivi sono contrario all'emendamento Fermariello.

L O B I A N C O, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Questo è avvenuto anche per altre leggi quadro, le quali servono ad indicare alcuni principi. Questo è il motivo per cui insistivo sul testo proposto dal relatore. Il Governo è contrario.

R O S S I D O R I A. Io condivido in pieno le affermazioni del relatore e del rappresentante del Governo. Va bene la dizione « si avvalgono », altrimenti non è legge quadro. Il « si possono avvalere » potrebbe creare disparità tra Regione e Regione; non sarebbe più legge quadro.

Z U G N O. Concordo con le osservazioni del relatore e del Sottosegretario.

F E R M A R I E L L O. A questo punto insisto, per una questione di principio. Cioè, praticamente, insisto per il semplice motivo che non possiamo, in materia di caccia, anche con una legge di principi generali, preordinare la costituzione di organi consultivi delle Regioni. Per cui, dare un carattere di perentorietà a una legge di principi generali, mi trova contrario.

Pensavo che la discussione fosse più sciolta su questo punto; vedo invece che diventa una discussione di principio, per cui insisto sulla mia formulazione.

9^a COMMISSIONE

63° RESOCONTO STEN. (16 luglio 1975)

PRESIDENTE. Poichè l'emendamento Fermariello si discosta solo su alcuni punti dal testo del relatore, possiamo procedere ad una votazione unica sulle singole proposte. Metto ai voti l'espressione « possono avvalersi », di cui al terzo comma dell'emendamento Fermariello.

(Non è approvata).

Metto ai voti, nel medesimo comma del suddetto emendamento, le parole « in particolare ».

(Sono approvate).

Metto quindi ai voti il capoverso iniziale del terzo comma nel testo modificato: « Le Regioni e gli enti delegati si avvalgono di Comitati costituiti in base alla legge regionale e composti in particolare di rappresentanti: ».

(È approvato).

Metto, quindi, ai voti, capoverso per capoverso, l'indicazione dei rappresentanti dei comitati:

Primo capoverso: « delle associazioni venatorie riconosciute ».

BUCCHINI, relatore alla Commissione. Occorrerà togliere la parola « riconosciute », presente nel quarto alinea, perchè altrimenti si aprirebbe una discussione di carattere giuridico sul riconoscimento o meno di quelle altre associazioni.

Inoltre, dove parliamo di associazioni venatorie, dobbiamo sempre parlare di « associazioni venatorie nazionali ».

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del relatore di aggiungere la parola « nazionali ».

(È approvata).

Metto ai voti il capoverso con la modifica approvata, per cui diventa: « delle associazioni venatorie nazionali riconosciute ».

(È approvato).

Metto ai voti il capoverso « delle associazioni professionali e sindacali agricole ».

(È approvato).

Metto ai voti il capoverso « dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ».

(È approvato).

Metto inoltre ai voti la proposta, relativa alla soppressione della parola « riconosciute » nel quarto alinea.

(È approvata).

Metto ai voti il capoverso « delle associazioni naturalistiche e protezionistiche nazionali ».

(È approvato).

Al capoverso successivo « di esperti in scienze naturali (zoologi) » c'è un emendamento aggiuntivo dell'onorevole Mazzoli: dopo la parola « zoologi » aggiungere « ed ecologi ».

ROSSI DORIA. Prima della votazione, vorrei dichiarare che occorre indicare che questi zoologi ed ecologi siano riconosciuti dell'Associazione nazionale zoologi, per avere la garanzia di un organo scientifico a carattere nazionale; altrimenti un qualunque assistente universitario in zoologia o in ecologia potrebbe diventare uno strumento in più, nelle mani dei cacciatori, per esempio.

FERMARIELLO. Non ho nulla in contrario a che si precisi che lo zoologo o l'ecologo debba essere serio, anzichè scadente. Occorre vedere se tutti gli zoologi od ecologi sono iscritti all'Associazione, nel qual caso per me va benissimo; se invece occorresse prevedere l'iscrizione obbligatoria, avrei qualche perplessità.

Vorrei però a questo punto sottolineare un fatto sostanziale, e cioè che qui il soggetto è la Regione. Non si tratta di avere garanzie da parte di questa o quella associazione, perchè qui è la Regione che si avvale, per assolvere i suoi compiti, di un comitato costituito in un certo modo, nell'ambito di precise responsabilità. E a proposito di responsabilità, quella della Regione è sovrana, perchè esprime tutti i cittadini, cacciatori o meno.

Nell'articolo 1 del disegno di legge, che stiamo discutendo in termini di principi ge-

9^a COMMISSIONE

63° RESOCONTO STEN. (16 luglio 1975)

nerali, si parla delle competenze sovrane della Regione, e il problema di un zoologo che venga a introdursi con nuovi contenuti in questo discorso non c'entra affatto. Questo non deve essere perso di vista, nella nostra discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole Rossi Doria non ha concretizzato in un emendamento la sua proposta. Metto pertanto ai voti il capoverso modificato con l'aggiunta Mazzoli: « di esperti in scienze naturali (zoologi ed ecologi).

(*È approvato*).

Metto ai voti il capoverso « dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura », previsto nel testo originario della Sottocommissione.

(*È approvato*).

Metto ai voti il capoverso « dell'ispettorato ripartimentale delle foreste », previsto nel testo originario della Sottocommissione.

(*È approvato*).

Do infine lettura dell'ultimo capoverso: « di altri organismi ed associazioni interessati all'attività venatoria ». Trovo quest'espressione un po' generica, perchè riaprirebbe un ventaglio indefinito di possibilità, per cui ne riterrei opportuna la soppressione.

BUCCHINI, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo.

LOBIANCO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti la soppressione dell'ultimo alinea, di cui ho dato lettura.

(*È approvata*).

Passiamo ora all'ultimo comma dell'articolo 1. C'è un emendamento del senatore Zanon, tendente ad aggiungere al termine l'espressione « e della Commissione speciale del CNR ». Lo metto ai voti.

(*Non è approvato*).

FERMARIELLO. Proponerei di sostituire le parole: « sono tenute ad avvalersi », con le seguenti: « si avvalgono ».

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'ultimo comma nel testo modificato secondo la proposta del senatore Fermariello.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Il senatore Pacini ha proposto il seguente articolo *1-bis*, da inserire dopo l'articolo 1. Ne do lettura:

« Per l'espletamento delle attribuzioni connesse con la difesa della fauna selvatica e degli ambienti naturali in dipendenza della presente legge e delle altre leggi in materia è istituita in seno al Corpo forestale dello Stato una "sezione specializzata per la protezione della fauna selvatica", strutturata in un ufficio centrale ed in sottosezioni periferiche.

La sezione specializzata per la protezione della fauna selvatica del Corpo forestale dello Stato, nell'espletamento dei propri compiti, si avvale della consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche e del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia.

Nell'organico previsto dalla tabella A, allegata al decreto interministeriale 9 gennaio 1973 concernente « nuove piante organiche e denominazione delle qualifiche del personale della carriera direttiva del Corpo forestale dello Stato » sono riservati 20 posti da conferire a seguito di pubblici concorsi a laureati in scienze naturali o in scienze biologiche da destinare alla sezione specializzata per la protezione della fauna selvatica ».

Do la parola al senatore Pacini per l'illustrazione di tale articolo.

PACINI. Abbiamo ritenuto opportuno presentare questo articolo *1-bis* al fine di inserire una regolamentazione anche nel settore delle foreste demaniali. Comunque, io potrei anche ritirarlo se ci saranno certe garanzie.

9^a COMMISSIONE

63° RESOCONTO STEN. (16 luglio 1975)

LOBIANCO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Prego il senatore Pacini di ritirarlo, perchè potremo trovare effettivamente altre soluzioni. Quando parleremo del Laboratorio di zoologia — il Governo ha presentato un emendamento tendente a definirlo Istituto — diremo che tale Laboratorio, per l'espletamento delle sue funzioni può servirsi anche del Corpo forestale dello Stato. In quella sede potremo discutere tutta la questione.

PRESIDENTE. Se dovessimo esaminare il suo emendamento, senatore Pacini, dovremmo dell'argomento investire anche la 1^a Commissione perchè ha già espresso il suo parere sul testo del relatore.

BUCCINI, *relatore alla Commissione*. Vorrei dire che per quanto riguarda le foreste, il Senato approverà questa sera in via definitiva il disegno di legge n. 114-B per il completamento del trasferimento delle funzioni alle Regioni. Per cui il problema ci sembra superato.

PACINI. Bene. Ritiro allora il mio emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 2, di cui do lettura:

Art. 2.

(Commissione nazionale)

Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituita una Commissione nazionale, composta dai Presidenti delle Giunte regionali o loro delegati, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali venatorie riconosciute, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali professionali e sindacali agricole, nonchè dal Direttore del laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna e presieduta dal Ministro o da un suo delegato, con i seguenti compiti:

coordinamento degli interventi in materia di difesa e protezione della natura, che

abbiano diretto riflesso sulla protezione della fauna selvatica e dell'ambiente naturale e sulla destinazione del territorio a scopo faunistico-venatorio nel quadro della programmazione degli interventi a carattere interregionale;

esame delle domande di riconoscimento giuridico avanzate dalle associazioni venatorie;

ripartizione dei fondi, di cui all'articolo 20;

amministrazione del fondo, di cui all'articolo 21, lettera e).

Il senatore Pacini propone un emendamento sostitutivo dell'articolo 2 che, oltre a prevedere la presenza di una rappresentanza del CNR nella commissione, ne precisa meglio i compiti. Ne do lettura.

« Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituita una Commissione nazionale, composta dai Presidenti delle giunte regionali o loro delegati, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali venatorie riconosciute, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali professionali e sindacali agricole, da almeno due rappresentanti del CNR, dai rappresentanti delle associazioni naturalistiche riconosciute, nonchè dal direttore del laboratorio di geologia applicata alla caccia di Bologna e presieduta dal Ministro o da un suo delegato, con i seguenti compiti:

mantenere i collegamenti con gli organismi regionali e statali preposti alla protezione della natura, esprimere pareri, promuovere e finanziare studi e ricerche per la protezione della fauna selvatica e per la destinazione del territorio a scopo faunistico venatorio nel quadro della programmazione degli interventi a carattere interregionale:

esaminare le domande di riconoscimento giuridico avanzate dalle associazioni venatorie;

ripartire i fondi, di cui all'articolo 20;

amministrare il fondo, di cui all'articolo 21, lettera e);

promuovere studi per censire la presenza sul territorio nazionale della fauna stanziata e migratoria ».

9^a COMMISSIONE

63° RESOCONTO STEN. (16 luglio 1975)

Prego il senatore Pacini di illustrare il suo emendamento sostitutivo.

PACINI Il mio emendamento sostitutivo accoglie sostanzialmente l'articolo 2 nel testo predisposto dal relatore Buccini, salvo l'aggiunta dei due rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche. Ho ritenuto opportuno considerare anche questa presenza, perchè altrimenti questa commissione nazionale diventa di carattere puramente amministrativo e con il compito del riconoscimento giuridico delle associazioni venatorie, mentre dovremmo cercare di farle svolgere un compito più importante, che è quello cui ho accennato nell'ultimo comma dell'articolo sostitutivo.

Noi ci troviamo di fronte ad una situazione faunistica, nel nostro paese, che non è mai stata sufficientemente rilevata. Non conosciamo l'entità della selvaggina stanziata, non abbiamo dati sufficientemente seri; cosa che invece avviene negli altri paesi. Dobbiamo cioè cercare di svolgere una vera e propria politica venatoria, anche per aiutare le Regioni a svolgere il loro compito in questo settore. Per questo ha ritenuto fosse opportuna la presenza nella commissione, oltre al Laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, anche del Consiglio nazionale delle ricerche.

PRESIDENTE. Il senatore Mingozzi propone un altro emendamento sostitutivo dell'articolo 2. Ne do lettura.

« La Commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della legge 1970 n. 281 coordina quegli interventi delle Regioni in materia di difesa e protezione della natura che abbiano rilevanti riflessi di carattere interregionale sulla protezione della fauna selvatica e dell'ambiente naturale.

Alla medesima Commissione il CIPE sottopone per il parere gli interventi di competenza dello Stato che abbiano analoghi riflessi.

La Commissione interregionale esamina altresì le domande di riconoscimento giuridico avanzate dalle Associazioni venatorie;

decide sulla revoca del riconoscimento; ripartisce i fondi di cui all'articolo 20.

La Commissione suddetta si avvale, per quanto previsto dalla presente legge, di un Comitato consultivo composto da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni nazionali venatorie riconosciute, da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni nazionali professionali e sindacali agricole, da un rappresentante dell'Associazione nazionale zoologi, da due rappresentanti delle Associazioni nazionali naturalistiche riconosciute, nonché dal direttore del laboratorio di zoologia applicata alla caccia ».

Prego il senatore Mingozzi di illustrare il suo emendamento.

MINGOZZI. Questo nostro emendamento all'articolo 2 ci pare accolga anche il parere che è stato espresso dalla 1^a Commissione, un giusto orientamento circa questa materia che stiamo esaminando. Cioè riteniamo che più che avvalersi di una commissione presso il Ministero dell'agricoltura, ci si debba avvalere della commissione interregionale, che già esiste, e che è prevista dall'articolo 13 della legge n. 281 del 1970. Non è possibile prevedere che per ogni materia si costituisca una commissione presso il Ministero tale o presso il Ministero talaltro. È invece opportuno che le Regioni agiscano, nell'ambito di un'esigenza di coordinamento, tramite questa commissione interregionale, anche perchè le Regioni non possono avere rapporti con i singoli ministeri ma con il Governo.

Per quanto riguarda, poi, l'esigenza di avvalersi a livello consultivo di pareri di associazioni ed enti che si interessino di politica venatoria, anche in questo caso noi riteniamo che non si possano mettere sullo stesso piano il presidente delle giunte regionali e queste associazioni. E per questo che noi, con quest'emendamento, vogliamo sottolineare la necessità di una collaborazione tramite un comitato consultivo.

PRESIDENTE. Sempre per quanto riguarda l'articolo 2, vi è un emendamento del senatore Balbo, inteso ad escludere le associazioni venatorie dalla prevista commissione nazionale.

9^a COMMISSIONE

63° RESOCONTO STEN. (16 luglio 1975)

Prego il senatore Balbo di illustrare il suo emendamento.

BALBO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Sempre per quanto riguarda l'articolo 2, il senatore Mazzoli ha presentato un emendamento inteso ad includere due rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche nella commissione nazionale prevista dall'articolo 2.

Prego il senatore Mazzoli di illustrare il suo emendamento.

MAZZOLI. Sullo stesso argomento ha già parlato, illustrando il suo emendamento sostitutivo dell'articolo 2, il senatore Pacini. Perciò mi associo alle argomentazioni fornite dal collega Pacini.

PRESIDENTE. Prego allora il relatore alla Commissione, senatore Buccini, di esprimere il suo parere sugli emendamenti proposti.

BUCCHINI, relatore alla Commissione. Il problema sollevato dal senatore Mingozzi è interessante, e credo che sia uno dei punti più delicati del disegno di legge, per le implicazioni di ordine istituzionale e giuridico.

Io vorrei qui leggere gli articoli che più ci interessano della legge n. 281 del 1970. All'articolo 9, la legge dice: « Nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo il cui ammontare è determinato, per ogni quinquennio, dalla legge di approvazione del programma economico nazionale. . . . Tale fondo è assegnato alle Regioni secondo le indicazioni del programma economico nazionale sulla base dei criteri che sono annualmente determinati dal CIPE e con particolare riguardo allo sviluppo del Mezzogiorno ».

All'articolo 13, che è quello richiamato dagli emendamenti proposti dai senatori Mingozzi, Fermariello, Del Pace, la legge 281 dice: « I criteri di ripartizione fra le Regioni dei fondi di cui all'articolo 9 e dei contributi di cui all'articolo 12, sono quelli richiamati

dall'articolo 119, terzo comma, della Costituzione », che parla di contributi speciali che possono essere fissati per provvedere a scopi determinati e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le isole. Lo Stato, quindi, per legge, può assegnare dei contributi speciali. Per la ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 9 e per la ripartizione di questi altri fondi, i criteri sono dunque determinati sempre dal CIPE, sentita una commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle Regioni a statuto ordinario e speciale.

Si sostiene quindi in questo emendamento che, ai fini dell'unicità di indirizzo, sarebbe opportuno che la ripartizione dei fondi di cui al provvedimento in esame avvenisse con le stesse modalità e formalità previste appunto in relazione alla commissione di cui all'articolo 13 della legge n. 281.

Nell'emendamento Mingozzi-Fermariello viene però aggiunta un'altra funzione della commissione, in relazione agli interventi delle Regioni in materia di difesa e protezione della natura che abbiano rilevanti riflessi di carattere interregionale sulla protezione della fauna selvatica e dell'ambiente naturale. In esso si dice che questa commissione può avvalersi, a sua volta, di un comitato consultivo composto da un rappresentante delle associazioni venatorie, da un rappresentante delle associazioni nazionali professionali e sindacali agricole, da un rappresentante dell'associazione nazionale zoologi, da due rappresentanti delle associazioni nazionali naturalistiche, nonché dal direttore del Laboratorio di zoologia applicato alla caccia.

Quindi vi è già un pilastro, rappresentato dalla commissione interregionale formata dai presidenti delle giunte regionali, che provvede alla ripartizione di questi fondi, commissione alla quale possiamo inoltre demandare quell'attività di coordinamento e di indirizzo, che comunque spetta allo Stato. Sul piano consultivo, la commissione si avvanterà poi di questi comitati, così come sono stati previsti.

Il problema ha certamente la sua importanza, però mi permetterei di esprimere quest'avviso: un'attività di indirizzo e di coordinamento, che comunque spetta allo Stato,

9^a COMMISSIONE

63° RESOCONTO STEN. (16 luglio 1975)

in materia di caccia, e nel quadro della protezione faunistica, ritengo possa essere meglio assolta dalla commissione in questione (fra l'altro prevista da alcuni disegni di legge, ivi compreso quello proposto dal senatore Fermariello), che sul piano nazionale, così come si propone sia integrata, potrebbe fornire un indirizzo ed un coordinamento e non essere soltanto un organo consultivo alle dipendenze di quell'altra commissione, formata soltanto ed esclusivamente dai presidenti delle giunte regionali.

Sembra pertanto al relatore che agli scopi prefissi, sia sotto l'aspetto della ripartizione dei fondi, sia sotto quello ben più importante dell'indirizzo e coordinamento nel quadro della protezione faunistica e dell'ambiente, sia meglio rispondente questa Commissione di carattere nazionale, così come prevista nel disegno di legge; salvo naturalmente le necessarie integrazioni e correzioni per il suo corretto funzionamento.

LOBIANCO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Mi pare che il senatore Buccini abbia correttamente impostato il problema. Qui non si tratta di mortificare le funzioni regionali. Il richiamo dell'emendamento Fermariello alla legge del 1970 mi pare non sia pertinente, perchè i compiti di quella commissione sono il riparto dei fondi di cui all'articolo 3. Si tratta di compiti specifici di coordinamento e di indirizzo a carattere nazionale, e nello stesso tempo anche di riparto di somme che devono essere destinate a tale scopo. D'altra parte, noi abbiamo già esperienza di fondi che vanno nel fondo globale e che spesso non vengono destinati agli scopi prefissi.

Il Governo insiste sul testo della Sottocommissione, che ha recepito anche le proposte d'iniziativa parlamentare, ed esprime quindi parere contrario all'emendamento Mingozi - Fermariello.

PRESIDENTE. Quindi abbiamo avuto la replica del relatore. Senatore Pacini, lei ha presentato un emendamento sostitutivo. Lei vuole che noi procediamo all'esame specifico del suo emendamento o possiamo fare riferimento a quanto detto dal relatore?

Perchè mi pare che sia il relatore che il Governo si siano dichiarati contrari all'emendamento dei senatori Fermariello ed altri, anche nell'intendimento, che va sottolineato, che quello che andrebbe riferito al CIPE potrebbe essere causa di confusione, perchè i fondi non possono essere confusi con quelli che son gli aiuti speciali del fondo globale da parte di quello speciale comitato, a parte la funzione che ha voluto richiamare il relatore circa la commissione nazionale.

ROSSI DORIA. L'emendamento Pacini mantiene sostanzialmente il testo della Sottocommissione, anzi lo migliora e lo integra. Dice le stesse cose, però le dice in modo più accurato, aggiungendo in particolare la questione del censimento, che è di grande importanza.

PRESIDENTE. Arrivati a questo punto, dopo le dichiarazioni fatte, vorrei chiedere al senatore Mingozi: mantenete il vostro emendamento?

MINGOZZI. Non è che le argomentazioni del relatore non si debbano tenere nella giusta considerazione; ma ci sono delle preoccupazioni che noi manteniamo. Noi potremmo anche ritirare questo nostro emendamento se la Commissione, per esempio, aderisse almeno ad un'impostazione che questo nostro emendamento richiede. Cioè, pur mantenendo la commissione presso il Ministero dell'agricoltura, come prevede l'articolo proposto dalla Sottocommissione, con quei compiti che richiama anche Pacini nel suo emendamento, potremmo però pensare ad una commissione nazionale composta dai soli presidenti delle giunte regionali e presieduta dal Ministro dell'agricoltura, che si avvale, per l'esercizio di queste sue funzioni, di un comitato: questo, per non mettere tutti sullo stesso piano.

PRESIDENTE. La invito comunque ad una maggiore chiarezza: o mantenete il vostro emendamento, e passa in votazione, o lo ritirate. Perchè la discussione non si può fare con i « se ».

9^a COMMISSIONE

63° RESOCONTO STEN. (16 luglio 1975)

F E R M A R I E L L O . Noi prospettiamo la possibilità di unificare l'emendamento proposto dal senatore Pacini con l'ultima parte dell'emendamento Mingozzi, aggiungendo cioè che « la Commissione si avvale di un Comitato consultivo ».

P R E S I D E N T E . Prego il senatore Pacini di esprimere il suo parere sulla proposta del senatore Fermariello.

P A C I N I . Dato lo spirito del provvedimento, non mi sembra possibile accogliere la proposta presentata in questo momento dal collega Fermariello, perchè così facendo evidentemente si snaturerebbe questa commissione. Ritengo invece che, accogliendo la proposta del senatore Buccini, si debba mantenere il testo così come è stato formulato.

M I N G O Z Z I . Noi manteniamo il nostro emendamento.

P R E S I D E N T E . Allora metto ai voti l'emendamento, come proposto ed illustrato dal senatore Mingozzi.

(Non è approvato).

Do lettura dell'emendamento subordinato proposto dal senatore Fermariello:

« Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituita una Commissione nazionale, composta dai presidenti delle giunte regionali o loro delegati, presieduta dal Ministro o da un suo delegato, con i seguenti compiti:

mantenere i collegamenti con gli organismi regionali e statali preposti alla protezione della natura, esprimere pareri, promuovere e finanziare studi e ricerche per la protezione della fauna selvatica e per la destinazione del territorio a scopo faunistico-venatorio nel quadro della programmazione degli interventi a carattere interregionale;

esaminare le domande di riconoscimento giuridico avanzate dalle associazioni venatorie;

ripartire i fondi di cui all'articolo 20;

amministrare il fondo, di cui all'articolo 21 lettera e);

promuovere studi per censire la presenza sul territorio nazionale della fauna stanziale e migratoria.

La Commissione suddetta si avvale, per quanto previsto dalla presente legge, di un comitato consultivo composto da un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali venatorie riconosciute, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali professionali e sindacali agricole, da un rappresentante dell'Associazione nazionale zoologi, da due rappresentanti delle associazioni nazionali naturalistiche riconosciute, nonché dal direttore del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia ».

B U C C I N I , relatore alla Commissione. Debbo riconoscere che l'emendamento subordinato proposto dal collega Fermariello ha un suo fondamento.

Noi ci troviamo di fronte a compiti di indirizzo e di coordinamento, che demandiamo soltanto agli enti elettivi, come attività di responsabilizzazione; creiamo cioè una commissione formata dal Ministro dell'agricoltura e dai presidenti delle giunte regionali, commissione responsabilizzata sul piano nazionale al fine di portare avanti questa politica di coordinamento e di indirizzo (e questo a mio avviso è giusto e corretto anche dal punto di vista giuridico).

Questa commissione, poi, si avvale della consulenza delle associazioni venatorie, delle associazioni protezionistiche, del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, dei rappresentanti delle varie associazioni. A questo punto, mettere sullo stesso piano, dal punto di vista delle decisioni, il Ministro dell'agricoltura con il presidente dell'associazione venatoria o protezionistica o di questa o quella associazione agricola, non mi pare sia invece corretto. Questi possono svolgere una utilissima funzione accompagnando il lavoro della commissione, ma le attività decisionali devono essere proprie dell'organo elettivo, come è nella filosofia del presente disegno di legge.

P A C I N I . Non ho obiezioni sulla questione di principio, riservandomi di sentire

9^a COMMISSIONE

63° RESOCONTO STEN. (16 luglio 1975)

anche il parere del Governo. Mi permetto tuttavia di suggerire che là dove si parla di commissione consultiva, quest'ultima indicazione venga tolta.

ZUGNO. Ho avvertito una qualche incertezza nell'intervento del relatore. La materia, d'altra parte, è delicata, in quanto riguarda organi costituzionali. Mi sembra che la Commissione affari costituzionali abbia suggerito qualcosa al riguardo. Riterrei pertanto opportuno, vista la seconda proposta fatta dal Gruppo comunista, accantonare quest'articolo, cercare di trovare una formula che veda la Commissione possibilmente unitaria, ma riservando una posizione determinante di privilegio ai presidenti delle giunte regionali o ai loro delegati, in modo che la responsabilità principale sia esercitata da questa commissione.

Avanzo quindi una proposta formale di accantonamento dell'articolo.

PRESIDENTE. Non credo ci siano ancora gli elementi per un accantonamento. Ritengo che si potrebbe accettare la formula in base alla quale alla commissione composta dal Ministro e dai presidenti delle giunte regionali verrebbe affidata la ripartizione dei fondi; gli altri compiti previsti nell'emendamento Pacini potrebbero essere affidati alla commissione consultiva.

LOBIANCO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Con la proposta subordinata si è capovolta un po' la filosofia dell'articolo 2. Certo, le preoccupazioni costituzionali non sono del tutto infondate, ma questa proposta del Presidente mi pare potrebbe risolverle, in quanto attribuisce agli organi elettivi, i presidenti delle giunte, la materia della ripartizione dei fondi, mentre per quanto riguarda tutto il resto — il coordinamento, in pratica — in cui si ha effettivamente bisogno di persone competenti in materia, si potrebbe opportunamente integrare la commissione con compiti non consultivi ma primari. La proposta del Presidente, insomma, merita attenzione.

PRESIDENTE. Il senatore Zugno dice di accantonare l'articolo. Vedete voi.

ROSSI DONIA. Se la questione si può risolvere adesso, non vedo cosa possiamo guadagnare da un rinvio. A me pare che sia chiaro, anche da un punto di vista costituzionale, che la commissione debba essere staccata, nel senso che ai fini del coordinamento è presieduta dal Ministro, insieme con i presidenti delle regioni. E questa deve avere come suo proprio compito esclusivamente questo: la ripartizione dei fondi, sui quali il comitato non ha nessun potere. Secondo me, comunque, è possibile raggiungere subito un accordo.

PRESIDENTE. La ripartizione dei fondi va alla commissione nazionale presieduta dal Ministro, che comprende i presidenti delle giunte regionali. Tutti gli altri compiti — coordinamento, ricerca scientifica, suggerimenti — vanno a questa commissione che non è consultiva, che opera nel merito. Mi pare, senatore Rossi Doria, che questo sia un punto maturato. Il relatore ha espresso il suo parere; il Governo pure. Se fosse stata una commissione puramente consultiva, io posso capire che sarebbe venuta un po' meno l'architettura.

LOBIANCO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Ministro ripartisce i fondi. La stessa commissione, integrata da altre componenti, svolge altre funzioni.

FERMARELLO. Non è che poi tutto finisce in un calderone?

PRESIDENTE. No, perchè i fondi sono ben precisati.

PISTOLESE. Si potrebbe trovare una soluzione in questo senso. Lasciamo lo emendamento Pacini così com'è, dall'inizio alla fine, aggiungendo però che la ripartizione dei fondi viene deliberata soltanto col voto del Ministro e dei presidenti delle regioni. E così sarebbe risolto il problema, senza pensare ad una commissione e ad una sottocommissione. Quando si arriva alla ripartizione, il voto determinante è soltanto quello del presidente della commissione e dei presidenti delle giunte.

PRESIDENTE. Quindi, se ho ben capito, lei concorda sulla sostanza circa la attribuzione di quei compiti, con una formulazione diversa.

ROSSI DORIA. Non sono favorevole alla soluzione che prospetta il senatore Pistolese. La commissione nazionale presieduta dal Ministro, con i presidenti delle regioni, ha il compito di ripartire i fondi, ma in quanto ha anche il compito di decidere i lineamenti della politica venatoria ed il coordinamento della legislazione regionale. Sono questi compiti che spettano soltanto agli organi politici, e quindi anche l'indicazione della ripartizione dei fondi. Mentre poi ci sono una serie di attribuzioni, che effettivamente devono essere queste qui indicate. Organo deliberante della politica venatoria è il comitato nazionale presieduto dal Ministro, con i presidenti delle regioni, i quali ripartiscono i fondi e coordinano la politica ed il tipo di interventi in casi del genere, mentre gli altri danno consigli su questioni di ricerca. Mi sembra che le cose stiano così da un punto di vista costituzionale. Se noi lo mettiamo soltanto come appendice, noi facciamo una limitazione, il che non corrisponde al compito di un comitato nazionale, di una commissione nazionale che persegue compiti di indirizzo e di coordinamento.

ARTIOLI. Forse insistere su questo punto può sembrare pedante, ma è bene tenere su questo discorso, anche per desiderio di chiarezza. In materia di caccia, le Regioni sono sovrane, e nessuno le contrasta. Si è parlato molto dell'aspetto costituzionale. Ma accettare che i presidenti delle regioni decidano solamente sul riparto dei fondi, è cosa molto grave. Quando portammo avanti i problemi istituzionali, abbiamo tralasciato dei problemi che non sono secondari, anzi primari alla ripartizione dei fondi. Io sono del parere che noi non dobbiamo pensare ad una « commissione consultiva » bensì ad un « comitato tecnico-scientifico », perchè in quella sede si dà veramente un parere di merito alla commissione, che è composta dal Ministro dell'agricoltura e dai pre-

sidenti delle regioni, i quali hanno una specifica potestà non solo nella ripartizione dei fondi ma anche sulla politica dei fondi. Io non vedo che peggioriamo, se diamo questa impostazione; anzi, valorizziamo queste forze, elevandole a comitato tecnico che dà pareri di merito.

Ma un conto è questa impostazione, un altro conto è anche la soluzione che veniva prospettata anche ultimamente dal presidente. Io chiedo di riflettere su tale questione, perchè stiamo affrontando un argomento che esalta il ruolo delle Regioni. Ecco perchè non sono favorevole all'accantonamento.

La Commissione, presieduta dal Ministro, con i responsabili delle Regioni, ha tutti questi poteri e si avvale su ogni questione qui indicata della collaborazione del comitato tecnico, che può riunirsi anche separatamente. Il problema, comunque, è quello delle funzioni, e noi l'abbiamo risolto felicemente nell'articolo 1, quando abbiamo distinto il ruolo dei principi direttivi dal resto, e non vedo perchè dovremmo rimangiarci quel principio con l'articolo 2. Credo, quindi, che un'impostazione di tal genere non solo non umili nessuno, ma dia, al contrario, nuove possibilità di intervento. Riteniamo, perciò, di dover insistere su tale impostazione.

PACINI. Chiedo una breve sospensione della seduta, al fine di riflettere con più calma sulla proposta.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, la seduta è sospesa per dieci minuti.

(La seduta è sospesa alle ore 12,10 e viene ripresa alle ore 12,20).

PRESIDENTE. Do lettura del testo proposto dal senatore Pacini:

« Presso il Ministero dell'agricoltura e foreste è istituita una Commissione nazionale composta dai Presidenti delle Giunte regionali o loro delegati, presieduta dal Ministro e da un suo delegato con i seguenti compiti »; (i compiti sono gli stessi già proposti

in precedenza dal senatore Pacini). « Per l'espletamento dei compiti suddetti la Commissione si avvale di un Comitato composto da ... »; sulla composizione del comitato dobbiamo ancora discutere.

B U C C I N I, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole all'impostazione.

P R E S I D E N T E. Ora il problema che rimane è quello della composizione del comitato.

L O B I A N C O, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo dichiara il proprio parere favorevole alla impostazione.

P R E S I D E N T E. Se quindi questa rimane l'impostazione generale, passiamo ora alla composizione del comitato. Do lettura della proposta del Governo: « da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni nazionali venatorie riconosciute; da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni nazionali professionali e sindacali agricole; da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni naturalistiche e protezionistiche nazionali riconosciute; da due rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche; dal direttore generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e foreste; dal direttore generale dell'economia montana e delle foreste, nonchè dal direttore del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna e presieduta dal Ministro o da un suo delegato ».

La proposta del Governo, rispetto a quella del senatore Pacini, prevede l'inclusione di due direttori generali, quello della produzione agricola e quelle dell'economia montana e delle foreste. Mi sembra, inoltre, che l'inclusione di due rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche corrisponda anche a quanto precedentemente proposto dai senatori Zanon e Mazzoli.

R O S S I D O R I A. Sono d'accordo con la proposta del Governo di includere nel comitato i due direttori generali del Ministero dell'agricoltura, anche in relazione ai com-

piti di indirizzo e di coordinamento spettanti per l'avvenire a tale Dicastero. Non dimentichiamo, infatti, che la soluzione del problema della riforma del Ministero dell'agricoltura e foreste — che ci auguriamo avvenga a tempi ravvicinati — comporterà in tutti i campi funzioni, appunto, di indirizzo e di coordinamento. Ed è evidente che la caccia è e deve essere strettamente correlata con la produzione agricola e con l'economia montana.

Per quanto concerne le associazioni protezionistiche, penso debba intendersi fra esse compresa anche l'associazione « Italia Nostra », che non potrebbe rientrare nel novero delle associazioni semplicemente naturalistiche. Propongo inoltre che, dato il carattere tecnico-scientifico del comitato, sia in esso prevista una rappresentanza dell'Unione zoologica italiana.

Z U G N O. Sono d'accordo sull'inserimento del direttore generale della produzione agricola. La diminuzione della selvaggina, infatti — anche in riferimento a quanto diceva il professor Leporati — non è imputabile solamente alla caccia, ma anche alla presenza o meno di alcuni prodotti di uso agricolo; il comitato di coordinamento, così integrato, avrà perciò la possibilità di svolgere ricerche anche in questo campo.

Ritengo inoltre che potrebbe essere limitata ad un solo membro la rappresentanza del Consiglio nazionale delle ricerche.

A R T I O L I. Nel merito della questione vorrei che facessimo insieme una riflessione. Torniamo ancora all'argomento iniziale: noi abbiamo giustamente specificato il ruolo della commissione e del comitato. Se si segue tale impostazione, va a finire che si costituisce un comitato pletorico, proprio dal punto di vista numerico. Riconosciamo, senza dubbio, la necessità dell'apporto di più componenti e l'emendamento Pacini le indica. Però, ad esempio, mentre appare logica l'inclusione del direttore della economia montana, tale presenza si può evitare, perchè il Ministro può consultare anche tale esperto, così come il presidente della

9^a COMMISSIONE

63° RESOCONTO STEN. (16 luglio 1975)

Regione consulta i suoi esperti. Direi, quindi, di diminuire il numero dei componenti e mi sembra che l'emendamento Pacini vada incontro a questa impostazione.

ZANON. A questo punto, per integrare l'intervento del collega Artioli, vorrei fare una proposta. Se la composizione della commissione nazionale dovesse restare com'è prevista in questo emendamento, dovremmo in ogni caso includere anche i presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano, che hanno competenza primaria in materia venatoria nella Regione Trentino-Alto Adige.

PRESIDENTE. Non credo che l'accoglimento della proposta Zanon costituisca difficoltà. A questo punto, a parte la proposta del senatore Artioli, vorrei esaminare la composizione del comitato, che potremmo definire « tecnico-scientifico ».

ROSSI DORIA. « Tecnico » mi sembra esagerato; sarei propenso a chiamarlo « comitato » soltanto.

PRESIDENTE. Vedremo. A questo punto continuerei a dare lettura dell'articolo 2, nella nuova formulazione quale risulta con gli emendamenti presentati, in particolare, da parte del Governo: « ... da un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali venatorie riconosciute, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali professionali e sindacali agricole, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni naturalistiche e protezionistiche nazionali ».

BUCCHINI, *relatore alla Commissione*. Come impostazione generale direi che dopo tale comma si dovrebbe dire: « Il Comitato è costituito con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sulla base delle designazioni delle varie associazioni... » perchè altrimenti sorge il problema di come si costituisce questo comitato.

PRESIDENTE. Continuo, quindi, nella lettura della composizione del comi-

tato: « ... da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche... »

PACINI. Desidero che resti a verbale che io avevo proposto due rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche.

PRESIDENTE. Su un rappresentante siamo tutti d'accordo. Debbo, peraltro, testimoniare che l'Unione zoologica italiana ha collaborato con serietà di propositi e per la verità chiedendo un rappresentante.

LOBIANCO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo non insiste per l'inclusione di due rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche. Quindi va bene un solo rappresentante.

PRESIDENTE. Continuando, sempre, nella lettura della composizione del comitato: « ... da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana; dal direttore generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; dal direttore generale dell'economia montana e delle foreste ».

FERMARIELLO. Prima di dichiararmi a favore o contro posso rivolgere una domanda? Si può sapere se ai componenti di questa commissione sarà corrisposto il gettone di presenza?

LOBIANCO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Tutti i funzionari di cui alla legge della dirigenza, che prendono parte a commissioni, non percepiscono più il gettone di presenza.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'inserimento del direttore generale della produzione agricola e del direttore generale dell'economia montana e delle foreste.

(È approvato).

Metto ai voti l'inserimento delle parole: « nonchè dal direttore del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna ».

(È approvato).

Metto ai voti le parole: « e presieduto dal Ministro o da un suo delegato ».

(Sono approvate).

Faccio presente che al testo dell'articolo 2 sono stati proposti altri emendamenti e precisamente uno, presentato dal senatore Zanon, tendente ad inserire nella composizione della commissione nazionale anche i « presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano »; un altro tendente a specificare che la commissione si avvale di un comitato « costituito con decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste su designazione delle associazioni di appartenenza »; infine un emendamento tendente ad inserire nella composizione del comitato anche « un rappresentante dell'Unione zoologica italiana ».

Mi sembra chiaro che occorrerà coordinare attentamente tutti questi emendamenti.

P I S T O L E S E . Nel mio intervento durante la discussione generale sono stato decisamente contrario all'articolo 2, così come era stato formulato dalla Sottocommissione. Viceversa l'emendamento ora approvato, formulato dal senatore Pacini, ha chiarito il quadro istituzionale ed eliminato ogni motivo di perplessità sui compiti ed i poteri della commissione rispetto alle Regioni.

Per queste ragioni modifico il mio atteggiamento manifestato in discussione generale ed annuncio il mio voto favorevole a tale proposta.

M A Z Z O L I . È detto che il Ministro — come è giusto — può delegare altra persona a presiedere la commissione nazionale. Penso che sarebbe opportuno specificare che il Ministro, in caso di delega, designi il Sottosegretario. Propongo quindi la sostituzione delle parole « o da un suo delegato » con le parole « o da un Sottosegretario da lui delegato ».

P R E S I D E N T E . Do ora lettura del nuovo testo coordinato e concordato:

« Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituita una Commissione naziona-

le, composta dai Presidenti delle giunte regionali e dai Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano, e presieduta dal Ministro o da un Sottosegretario da lui delegato, con i seguenti compiti:

mantenere i collegamenti con gli organismi regionali e statali preposti alla protezione della natura, esprimere pareri, promuovere e finanziare studi e ricerche per la protezione della fauna selvatica e per la destinazione del territorio a scopo faunistico-venatorio nel quadro della programmazione degli interventi a carattere interregionale;

esaminare le domande di riconoscimento giuridico avanzate dalle Associazioni venatorie;

ripartire i fondi di cui all'articolo 20;

amministrare il fondo di cui all'articolo 21, lettera c);

promuovere studi per censire la presenza sul territorio nazionale della fauna stanziale e migratoria.

Per l'espletamento dei compiti suddetti la Commissione si avvale di un Comitato composto dal Direttore generale dell'economia montana e delle foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal Direttore del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, nonché da un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali venatorie riconosciute, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali professionali e sindacali agricole, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni naturalistiche e protezionistiche nazionali e da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana.

Il Comitato è costituito con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sulla base delle designazioni delle varie associazioni, ed è presieduto dal Ministro o da un suo delegato ».

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo così formulato.

(È approvato).

Art. 3.

(Fauna selvatica - Proprietà della selvaggina)

Fanno parte della fauna selvatica, oggetto della tutela della presente legge, tutti gli animali, dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel territorio nazionale, fatta eccezione per le talpe, i topi propriamente detti e le arvicole.

La selvaggina appartiene a chi legittimamente la uccide o la cattura nei limiti fissati dalla presente legge e da quelle di competenza regionale.

Essa appartiene inoltre al cacciatore che l'ha scovata, finchè non ne abbandoni l'inseguimento e quella palesemente ferita al feritore sempre nei limiti fissati dalla presente legge e da quelle di competenza regionale.

Il senatore Zanon ha presentato un emendamento tendente a sostituire, alla seconda riga, la parola « animali » con le parole « uccelli e mammiferi ».

Il senatore Pacini ha presentato i seguenti emendamenti:

Aggiungere, all'inizio, il seguente primo comma: « La fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile dello Stato, ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale »;

al primo comma, dopo le parole « fatta eccezione », sostituire le parole che seguono con le seguenti: « per i ratti e per topi, arvicole e vipere propriamente detti »;

modificare il secondo comma come segue: « La selvaggina è la fauna che lo Stato concede all'esercizio della caccia e appartiene a chi legittimamente la uccide o la cattura nei limiti fissati dalla presente legge e da quelle di competenza regionale ».

PACINI. Mi sembra che gli emendamenti non necessitino di illustrazione.

PRESENTE. C'è poi un emendamento del senatore Mazzoli, tendente ad aggiungere al primo comma, dopo le parole

« fatta eccezione per le talpe », le altre: « i ratti ». Non c'è bisogno di illustrarlo.

Ancora all'articolo 3, i senatori Zavattini, Del Pace ed altri hanno presentato due emendamenti tendenti a sopprimere, al secondo e al terzo comma, le parole: « di competenza ». Senatore Del Pace, vuole illustrarli?

DEL PACE. Si illustrano da soli. Si tratta di togliere per due volte le parole « di competenza », perchè se la legge va alla competenza delle Regioni, non vedo perchè si debba ripeterle. Basta dire « delle Regioni ».

PRESENTE. Abbiamo poi un emendamento del senatore Balbo, tendente a sostituire il secondo e il terzo comma con il seguente: « La selvaggina appartiene allo Stato, che ne può autorizzare la cattura e la uccisione nei limiti della presente legge e di quelle di competenza regionale ».

Dopo la lettura e l'illustrazione dei vari emendamenti, prego il relatore di esprimere il suo avviso.

BUCCINI, relatore alla Commissione. In ordine alla dizione più tecnica dell'oggetto della fauna selvatica, è da accettarsi l'emendamento Zanon, tendente a sostituire la parola « animali » con le altre « uccelli e mammiferi », fatta eccezione per le talpe, i topi propriamente detti e le arvicole. Quindi sono favorevole a questo emendamento.

Sono anche da accogliere le proposte del senatore Mazzoli per un riferimento ai ratti, quale specie esclusa dalla protezione riservata alla fauna selvatica; e del senatore Zavattini, per eliminare nel secondo e nel terzo comma le parole « di competenza ».

Circa l'emendamento del senatore Pacini, da premettere all'articolo e che così recita: « La fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indispensabile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della Comunità nazionale », era stato praticamente già inserito nel primo comma dell'articolo 1, dove si citano le finalità della legge. Comunque, se si vuole ripetere, sono favorevole a questa dizione, pre-

9^a COMMISSIONE

63° RESOCONTO STEN. (16 luglio 1975)

ferendo tale formulazione a quella proposta dal senatore Balbo con il suo emendamento sostitutivo dei commi secondo e terzo.

Dovrebbe invece rimanere, secondo me, la dizione del secondo comma dell'articolo, salvo alcuni chiarimenti ed eliminando, ovviamente, le parole « di competenza ». Per cui sarei contrario all'altro emendamento proposto dal senatore Pacini.

PACINI. Sono d'accordo con il relatore e ritiro questo mio ultimo emendamento.

BUCCHINI, *relatore alla Commissione*. Al terzo comma dell'articolo 3 toglierei, oltre alle parole « di competenza », le altre: « inoltre » e « sempre ».

Circa l'emendamento Pacini tendente a sostituire al primo comma le parole « per le talpe, i topi propriamente detti e le arvicole » con le altre: « per i ratti e per i topi, arvicole e vipere propriamente detti », io sarei contrario, perchè le vipere ormai non c'entrano più, dato che fanno parte dei rettili. Come pure sarei contrario all'emendamento Zanon tendente a sostituire la parola « animali » con « vertebrati ».

LOBIANCO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Forse si potrebbe dire, come mi è stato suggerito, « tutte le specie viventi delle quali esistono popolazioni ».

ROSSI DORIA. La presente legge non è soltanto una legge di regolazione della caccia, ma anche di difesa della fauna naturale. Se è così, allora ci sono, per esempio, delle farfalle che effettivamente vanno protette, anche se non sono oggetto di caccia. Quindi bisogna distinguere chiaramente la questione. A me sembra effettivamente che la dizione iniziale di Pacini, cioè il suo emendamento da aggiungere all'inizio del primo comma come affermazione protezionistica, vada bene. Invece, secondo me, l'emendamento Zanon esclude dalla tutela non solo anfibi, rettili e pesci, ma anche altre specie inferiori che pure fanno parte della fauna selvatica italiana, limitando quindi le finalità

e la portata della legge. Per cui, secondo me, la frase « fanno parte della fauna selvatica tutti gli animali » è ripetitiva e non inserisce nulla a questo riguardo.

Circa il terzo emendamento Pacini al secondo comma, unificandolo al primo, io lo semplificherei in questo modo: la fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è protetta; quindi, la selvaggina è la fauna che lo Stato — e quando dico Stato, intendo anche le Regioni, perchè esse sono altrettanto Stato quanto lo Stato centrale — concede all'esercizio della caccia e appartiene a chi legittimamente la uccide o la cattura.

Non dobbiamo dare la definizione di fauna selvatica italiana, perchè questo termine vuol dire tutti gli esseri viventi che ci sono. Quella che dobbiamo definire, viceversa, è la selvaggina, che è la fauna della quale si concede l'esercizio della caccia.

ZANON. Io capisco le perplessità del senatore Rossi Doria: anch'io mi ero un po' posto il problema. Se questi sono i principi generali di tutela della fauna, ovviamente dovrebbero comprendere anche certe classi e certi tipi che non formano oggetto di caccia. Ora, in quasi tutte le Regioni, questa fauna selvatica, che non è selvaggina, è stata regolamentata con apposite leggi. Io qui cito quelle delle due Province che conosco meglio, dove c'è appunto una legge specifica per questi animali che non formano oggetto di caccia, neanche potenziale.

Ma siccome poi all'articolo successivo diciamo che tutti gli animali non possono essere cacciati, sono cioè tutelati, salvo quelli indicati nell'elenco delle specie cacciabili, allora questa lista diventa interminabile, perchè bisognerebbe metterci tutti gli artropodi, i rettili, i pesci cacciabili e non cacciabili, insomma non si finisce più. Diventa una enciclopedia di quasi tutte le specie animali.

Lasciamo alle Regioni una legislazione specifica, come è già stato fatto in alcuni casi; però, allora, dobbiamo individuare molto meglio il concetto di selvaggina ed il fatto che, comunque, non si può toccare alcun animale salvo quelli compresi nell'elenco che

9^a COMMISSIONE

63° RESOCONTO STEN. (16 luglio 1975)

segue. Dobbiamo quindi dire che non si può toccare la selvaggina, salvo questi animali specificati nella legge.

Sarei anche d'accordo per trovare una formula di compromesso, ma allo stato attuale devo insistere sulla mia proposta, salvo a regolamentare con legge specifica la materia.

F E R M A R I E L L O. Se si volesse essere molto rapidi e stringati, bisognerebbe affermare che la selvaggina è *res nullius*. Poichè, evidentemente, non abbiamo voluto stabilire tale concetto, con una complessa e faticosa elaborazione abbiamo superato il problema costituito dall'antinomia fra la *res communitatis* e la *res nullius*. Ora le proposte del senatore Pacini possono riaprire un tema molto difficile; ecco perchè insisto per il mantenimento del testo proposto dal relatore.

P I S T O L E S E. Confermo quanto ebbi a dire in sede di discussione generale, e cioè che l'articolo 3 ha centrato il vecchio problema della *res communitatis* e della *res nullius*. La soluzione espressa è quindi buona. D'altra parte, nell'emendamento proposto dal senatore Pacini, i concetti informativi della norma non sono snaturati, ma, anzi, rafforzati. Sono quindi d'accordo con tali emendamenti.

P R E S I D E N T E. Il primo emendamento presentato dal senatore Pacini tende ad aggiungere all'inizio dell'articolo 3 il seguente primo comma: « La fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile dello Stato, ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ».

B U C C I N I, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole all'emendamento.

L O B I A N C O, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo si dichiara favorevole all'emendamento.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Pacini: « La fauna selvatica italiana

costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ».

(È approvato).

Il senatore Zanon ha presentato un emendamento tendente a sostituire, nell'attuale secondo comma, le parole: « tutti gli animali » con le parole: « uccelli e mammiferi ».

B U C C I N I, *relatore alla Commissione*. Questo è stato uno degli argomenti la cui discussione iniziò con l'indagine conoscitiva. La soluzione che noi avevamo adottato prevedeva che la legge avrebbe specificato l'elenco delle specie cacciabili, con la semplice affermazione che tutto il resto non è cacciabile.

Il resto è vietato alla caccia, e sotto questo profilo noi cerchiamo di portare un contributo alla protezione della fauna selvatica. Come poi questa debba essere protetta, è un argomento che non possiamo adesso introdurre.

Riepilogando: la caccia è vietata sempre, salvo che per questi animali; la fauna è patrimonio indisponibile dello Stato; gli animali legittimamente cacciati sono del cacciatore. Questi sono i principi cui dobbiamo attenerci.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento del senatore Zanon.

(È approvato).

P A C I N I. Dopo i chiarimenti del relatore, ritiro gli altri due emendamenti.

P R E S I D E N T E. Bene, a questo punto metto ai voti l'articolo 3, il quale, con gli emendamenti testè accolti, e con qualche modifica di coordinamento formale risulta così formulato:

Art. 3.

(Fauna selvatica - Proprietà della selvaggina)

La fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale.

9^a COMMISSIONE

63° RESOCONTO STEN. (16 luglio 1975)

Fanno parte della fauna selvatica, oggetto della tutela della presente legge, i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel territorio nazionale. La tutela non si estende alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti e alle arvicole.

La selvaggina appartiene a chi legittimamente la uccide o la cattura nei limiti fissati dalla presente legge e da quelle regionali.

Essa appartiene al cacciatore che l'ha scovata, finchè non ne abbandoni l'insegui-

mento e quella palesemente ferita al feritore, nei limiti fissati dalla presente legge e da quelle regionali.

(È approvato).

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 13,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI